



Area sociale

BANDO PERMANENTE

per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione – Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11

Articolo 1

Annualità 2026

La Responsabile dell'Area Sociale

È indetto un bando pubblico per l'assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431 – Annualità 2026.

A decorrere dal giorno 30/09/2026 e fino al 28/10/2026, i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi a integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto previsto dal presente bando e nei limiti delle risorse assegnate.

Le domande pervenute entro il termine sopra indicato, se regolari, daranno titolo all'attribuzione del contributo con decorrenza dal 1° gennaio 2026 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva.

Articolo 2 - Principali riferimenti normativi

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- DGR n. 36/36 del 9 luglio 2025;
- Determinazione RAS n. 2222 prot. 35034 del 21/07/2026

Articolo 3 - Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per tutti i Comuni della Sardegna, per l'annualità 2026, ammontano complessivamente a € 21.000.000,00 di fondi regionali, stanziati dalla legge regionale 6 febbraio 2026, n. 2, recante "Bilancio di previsione 2026 - 2028."

Articolo 4 - Destinatari finali dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale relativi a unità immobiliari di proprietà privata o pubblica, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune di Sanluri deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo per il quale si richiede il contributo; per i cittadini extracomunitari è inoltre necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito a un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo cui si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma è sufficiente che lo sia stato anche solo per un periodo limitato dell'anno cui si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite a usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, ovunque situato nel territorio nazionale. La titolarità della sola nuda proprietà non costituisce causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando anche qualora, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica di godere del bene (ad esempio a causa dell'assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato con parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non legalmente separati.

Articolo 5 - Requisiti per l'accesso ai contributi

La concessione del contributo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti reddituali:

- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare pari o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, corrispondente a € 15.908,1 (€ 611,85 × 13 × 2) per l'anno 2026, a fronte di un'incidenza del canone annuo corrisposto sul valore ISEE superiore al 14%;
- Fascia B: ISEE del nucleo familiare pari o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 17.131,00 a fronte di un'incidenza del canone annuo corrisposto sul valore ISEE superiore al 24%.

Articolo 7 - Contributi concedibili

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente varia in base alla fascia reddituale di appartenenza:

- Fascia A: il contributo è destinato a ridurre fino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può superare € 3.098,74;
- Fascia B: il contributo è destinato a ridurre fino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può superare € 2.320,00.

Articolo 8 - Modalità di determinazione del contributo

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A): ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

- canone annuo effettivo = € 3.600,00;
- canone sopportabile = € 10.000,00 × 14% = € 1.400,00;
- ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile. Pertanto: ammontare del contributo = € 3.600,00 – € 1.400,00 = € 2.200,00;
- il contributo ammissibile non può comunque superare, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi, il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Gli utenti che nel corso dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Ciascun Comune trasmetterà alla RAS il proprio fabbisogno in relazione alle mensilità di propria competenza. Nel calcolo del fabbisogno, ciascun Comune dovrà tenere conto del canone di locazione annuale, considerando quindi anche il canone sostenuto nei mesi di residenza in altri Comuni, e, dopo aver determinato il contributo come illustrato all'art. 8, dovrà parametrarlo al canone di locazione relativo al contratto stipulato nel proprio Comune.

Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tal caso, l'utente dovrà optare per una delle due domande entro i termini stabiliti dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe.

Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo in presenza di contratti in due Comuni nel corso dell'anno

- ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
- canone sopportabile = € 10.000,00 × 14% = € 1.400,00;
- canone gennaio-marzo in Comune 1 = € 1.000,00;
- canone luglio-dicembre in Comune 2 = € 2.600,00;
- totale canone annuo = € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00;
- ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile. Pertanto: ammontare del contributo = € 3.600,00 – € 1.400,00 = € 2.200,00;
- contributo Comune 1 = € 2.200,00 × 1.000/3.600 = € 611,11;
- contributo Comune 2 = € 2.200,00 × 2.600/3.600 = € 1.588,89.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concreta disponibilità del finanziamento. I contributi, pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di tale condizione. Qualora il finanziamento non sia sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata, senza applicazione di ulteriori parametri di priorità.

N.B. Non saranno liquidati i contributi di importo inferiore alla soglia minima di € 200,00, come stabilito dalla Delibera della Giunta Comunale n. 195 del 29.09.2023.

Articolo 9 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al presente fondo e altri benefici per il sostegno alla locazione, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo e comunque in base alla concreta disponibilità del finanziamento.

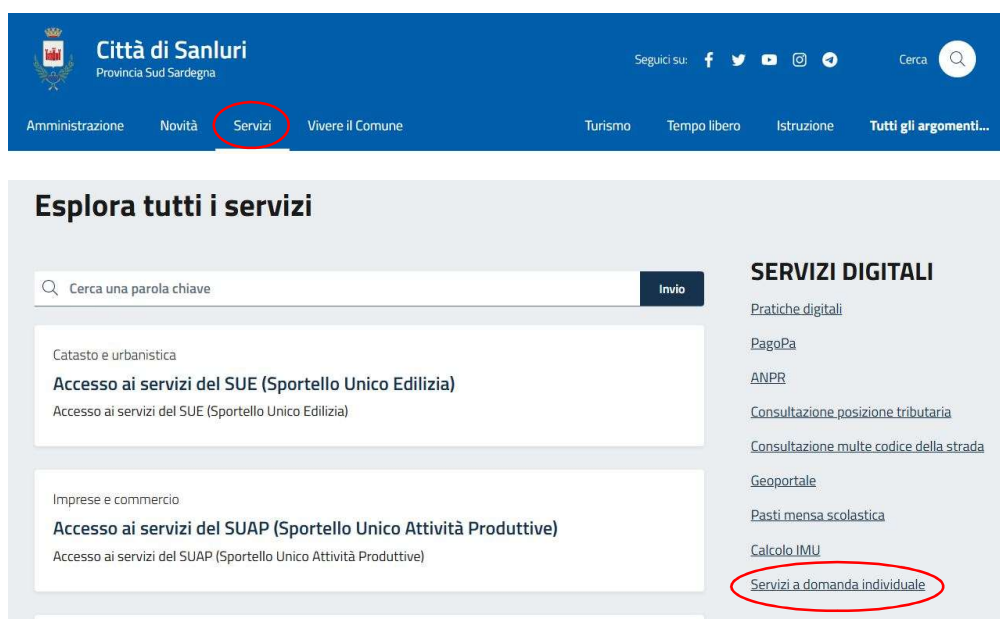
L'eventuale ulteriore beneficio economico percepito non riduce il fabbisogno previsionale comunicato alla Regione, ma è considerato esclusivamente in sede di liquidazione, sulla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario. Le somme non liquidate ai cittadini già beneficiari di altro contributo oltre il massimale erogabile saranno ripartite in maniera proporzionale tra i partecipanti che non hanno ricevuto altri contributi nell'anno 2026.

Articolo 10 - Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al beneficio dovrà pervenire esclusivamente tramite piattaforma dedicata, accessibile solo con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), dal sito istituzionale del Comune di Sanluri (<https://www.comune.sanluri.su.it/>) **entro il giorno mercoledì 28 ottobre 2026. Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica.**

Le domande presentate con modalità diverse da quella sopra indicata saranno automaticamente escluse.

1. Nell'homepage del sito del Comune di Sanluri, accedere alla sezione "SERVIZI".



2. Effettuare l'accesso tramite SPID alla funzionalità "SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE", presente nella sezione "SERVIZI" del sito del Comune di Sanluri.

3. Effettuato l'accesso tramite SPID, all'interno della sezione "SERVIZI DISPONIBILI" del proprio profilo sarà possibile compilare il modulo digitale "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2026".

All'istanza di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

1. copia del contratto di locazione dell'immobile;
2. copia della ricevuta di registrazione del contratto di locazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
3. copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione in corso di validità, oppure, qualora non risultasse dal contratto, copia dell'adesione al regime di cui al D.Lgs. n. 23/2001, art. 3, cosiddetta "cedolare secca";
4. copia della documentazione comprovante il pagamento dei canoni d'affitto già corrisposti per l'annualità 2026, dalla quale dovranno risultare:
 - le mensilità oggetto del pagamento;
 - i riferimenti dell'immobile locato, ad es. via, piazza, località e relativo numero civico;
 - il nominativo del soggetto che effettua il pagamento. Qualora tale soggetto non coincida con il titolare del contratto di locazione, dovrà essere prodotta la documentazione necessaria a comprovare che il pagamento è comunque riconducibile al titolare del contratto;
 - il nominativo del beneficiario del pagamento (locatore o proprietario dell'immobile).

In alternativa, chi non fosse in grado di produrre la documentazione attestante il pagamento del canone d'affitto può fornire un'apposita dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione dovuti. Dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata la fotocopia del documento di identità del locatore.

5. copia dell'ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
6. solo per i cittadini extracomunitari, copia del regolare titolo di soggiorno.

Articolo 14 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dei soggetti ammessi al beneficio con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche mediante controlli a campione.

Articolo 15 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Gli elenchi provvisori degli ammessi al contributo, degli ammessi con riserva per mancanza di documentazione e degli esclusi saranno approvati con Determinazione della Responsabile dell'Area Sociale e pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nel rispetto del diritto alla riservatezza, utilizzando il numero di registrazione a protocollo per il riconoscimento della domanda.

Chi risulti "ammesso con riserva" riceverà, ai fini della formazione della graduatoria definitiva, una e-mail con l'indicazione della documentazione mancante da presentare entro i 15 giorni successivi alla data di invio della stessa.

Decorso tale termine, saranno approvate le graduatorie definitive dei beneficiari, che verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Sanluri. Seguirà quindi la liquidazione.

Articolo 16 - Trattamento dei dati

Tutti i dati personali di cui il Comune verrà in possesso nell'ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679).

Articolo 17 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito web del Comune di Sanluri all'indirizzo:
<https://www.comune.sanluri.su.it/>

Articolo 18 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico, si fa espresso rinvio a quanto disposto dall'art. 11 della L. 9.12.1998, n. 431, dalla DGR n. 36/36 del 9 luglio 2025 e dal Bando Permanente approvato dalla RAS con Determinazione della Direzione generale dei lavori Pubblici – SER n. 2222 prot. n. 35034 del 21/07/2026.

Articolo 18 - Norme finali

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo agli aventi diritto in due soluzioni (acconto e saldo), proporzionalmente alle risorse finanziarie disponibili. L'erogazione del saldo sarà subordinata alla presentazione, entro il 1° febbraio 2026, delle ricevute relative al pagamento dei canoni di locazione dell'annualità 2026 non ancora emesse alla data di presentazione della domanda e pertanto non allegate alla stessa. **Il contributo non sarà erogato qualora, all'atto della liquidazione, risulti inferiore a € 200,00, come stabilito dalla Delibera della Giunta Comunale n. 195 del 29.09.2023.**

Articolo 19 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l'Istr. Amm.vo Giuseppe Porru

070/9383308

g.porru@comune.sanluri.su.it

La Responsabile dell'Area Sociale

Dott.ssa Elisabetta Saruis